

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 492-A)

RELAZIONE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE E TESORO)

(RELATORE MARIOTTI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro delle Finanze

di concerto col Ministro degli Affari Esteri

col Ministro del Tesoro

col Ministro del Bilancio

col Ministro dell'Industria e del Commercio

e col Ministro del Commercio con l'Estero

NELLA SEDUTA DEL 18 MARZO 1964

Comunicata alla Presidenza il 21 aprile 1964

Conversione in legge del decreto-legge 18 marzo 1964, n. 94, recante
modificazioni temporanee al regime daziario delle ghise da fonderia

1) Origine del provvedimento; portata dell'inasprimento daziario; prodotti ai quali si applica la nuova tariffa

ONOREVOLI SENATORI. — Il decreto-legge 18 marzo 1964, n. 94, concernente « Modifiche temporanee al regime daziario delle ghise da fonderia », è stato emanato dal Governo italiano a seguito di due Raccomandazioni dell'Alta autorità della Comunità europea del carbone e dell'acciaio, Raccomandazioni che, a norma dell'articolo 14 del Trattato istitutivo della C.E.C.A., sono obbligatorie per gli Stati membri della Comunità. Emanate il 15 gennaio 1964 e pubblicate nel n. 8 della « Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee » del 22 gennaio, tali Raccomandazioni (nn. 1-64 e 2-64) avevano il fine di ovviare ai rilevanti squilibri determinati dal costante aumento delle importazioni di ghisa da fonderia, da parte dei Paesi membri della C.E.C.A., da produttori di Paesi estranei a tale Comunità. Nella prima Raccomandazione, si invitavano i Governi degli Stati membri ad adeguare le tariffe doganali, per i prodotti siderurgici elencati nell'annesso I al Trattato istitutivo della C.E.C.A., a quelle in vigore in Italia alla data 1° gennaio 1964, le più elevate fra le tariffe in vigore nella Comunità; con la seconda, specificamente relativa alle ghise da fonderia, gli Stati membri venivano invitati ad allineare le tariffe daziarie su tali prodotti a quelle in vigore in Italia (5 per cento *ad valorem*), stabilendosi peraltro una riscossione minima di 7 « unità di conto » per tonnellata.

È questa specifica disposizione che ha reso necessaria l'emanazione del decreto-legge di cui si chiede la conversione, nessun'altra modifica dovendosi apportare alle tariffe doganali vigenti in Italia alle quali si è ritenuto dovessero allinearsi quelle degli altri Paesi comunitari per quanto riguarda i prodotti siderurgici in generale e le ghise da fonderia in particolare.

Per meglio comprendere l'incidenza della « riscossione minima » disposta dal decreto-legge, sarà opportuno ricordare che la « unità di conto » introdotta nelle tariffe doganali della Comunità corrisponde (come risulta dal decreto del Presidente della Repub-

blica 24 dicembre 1960, n. 1586, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 31 dicembre 1960, n. 320, e dalla Tariffa doganale approvata con decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1961, n. 1339) al valore di grammi 0,88867088 di oro fino. Poichè tale è anche il « titolo » del dollaro U.S.A., l'unità di conto può raggugiarsi all'incirca a 625 lire italiane. Ne deriva che la « riscossione minima » prevista dal decreto-legge ammonta all'incirca a 4.375 lire la tonnellata: somma che sarebbe pari al 5 per cento *ad valorem* solo nell'ipotesi di un prezzo alla frontiera pari a lire 87.500 (e cioè circa 140 dollari) per ogni tonnellata di ghisa da fonderia. Se però si considera, come risulta da rilevazioni dello stesso Istituto statistico delle comunità europee, che il prezzo medio di importazione in Italia, per prodotto franco frontiera non sdoganato proveniente da Paesi non aderenti alla C.E.C.A., è stato, nel primo semestre del 1963, di dollari 45,26 per tonnellata di ghisa ematite, e dollari 42,06 per tonnellata di ghisa fosforosa, pari cioè a lire 28.287,50 e 27.967,50 rispettivamente, potrà calcolarsi che la « riscossione minima » pari a 7 unità di conto comporta un'incidenza percentuale, raggugiata *ad valorem* sulla base dei prezzi medi avanti riportati, che si aggira intorno al 15 per cento. L'introduzione della « riscossione minima » uguale per tutti i Paesi della Comunità in base alla comune unità di conto, e in aggiunta al dazio *ad valorem* ugualmente parificato in termini percentuali raggiunge lo scopo sostanziale di una omogenea tutela doganale nei confronti delle importazioni di ghisa da fonderia provenienti da Paesi terzi.

Per quanto riguarda i prodotti oggetto del provvedimento, è da rilevare che gli specifici riferimenti alle voci della tariffa doganale circoscrivono l'inasprimento daziario alle sole ghise da fonderia fra le ghise comuni, e cioè alla materia prima che di solito mediante fusione in stampi o forme senza ulteriore affinazione, dà luogo ad oggetti finiti. Partendo dal testo della voce doganale n. 73.01, e tenendo presenti le varie specificazioni di tali voci, nonchè le voci doganali relative a prodotti affini, possiamo precisare quali caratteristiche merceologiche presentano i prodotti colpiti dall'inasprimento

daziario, individuando peraltro quelli che nel provvedimento non rientrano.

Si tratta in generale di ghise gregge, sia di prima che di seconda fusione, presentate sotto forma di « lingotti, pani, salmoni e masse ». In teoria, e come praticamente è possibile si verifichi alle frontiere di altri Paesi della C.E.C.A con l'uso, su percorsi limitati, di particolari mezzi di trasporto, la ghisa greggia può presentarsi anche allo stato liquido, nel passaggio dall'alto forno alla acciaieria o fonderia. Rientrano nelle ghise gregge anche i lingotti, pani, salmoni e masse « rotti » o imperfetti, gli scarti di fusione della ghisa provenienti dall'alto forno e i piastroni; non rientrano nella voce doganale le ghise già modellate in abbozzi o a forme finite di particolari oggetti, per le quali si applica il regime tariffario specifico di ciascun oggetto, così come non rientrano nella voce doganale i rottami di lavorazione e i getti di scarto (ghisa vecchia o, in francese, *vieille fonte*, voce doganale n. 73.03), e la ghisa in graniglia (voce doganale n. 73.04).

Per quanto si riferisce alla composizione chimico-fisica, le ghise cui fa riferimento il decreto-legge sono quei prodotti ferrosi contenenti un eccesso di carbonio, non disciolto, compreso fra una percentuale minima dell'1,9 per cento in peso ed una massima del 6,6 per cento; che inoltre, contenendo al massimo una percentuale in peso dello 0,50 per cento in fosforo, non contengano più dell'1,50 per cento in peso di manganese (*ghise ematiti da fonderia*), oppure, presentando una percentuale fra lo 0,50 e il 15 per cento in fosforo contengano più dell'1 per cento, in peso, di silicio, fino ad un massimo dell'8 per cento (*ghise fosforose da fonderia*). Sia nell'una che nell'altra categoria rientrano le ghise che contengano, oltre a carbonio, fosforo, manganese e silicio nelle percentuali in peso sopra specificate, anche quelle contenenti non oltre lo 0,30 per cento di nichelio, lo 0,20 per cento di cromo, lo 0,30 per cento di rame, lo 0,10 per cento di alluminio, o di titanio, o di vanadio, o di molibdeno, o di tungsteno (nota legale 1^a premessa al capitolo 73 della tariffa doganale).

Non rientrano fra i prodotti contemplati dal decreto-legge i prodotti ferrosi contenen-

ti più del 15 per cento in fosforo (voce doganale 28.55, « fosfuri »); la « ghisa specolare » o *spiegel*, contenente più del 6 per cento e fino al 30 per cento di manganese (voce doganale 73.01-A); il ferrolega contenente oltre il 30 per cento di manganese (voce doganale 73.02-A) e il « ferro manganese carburato », contenente oltre il 30 per cento di manganese e più del 2 per cento di carbonio (voce doganale 73.02-A-I°). Non rientrano altresì nel provvedimento in esame le ghise comuni (sia ematiti che fosforose), destinate all'affinazione, cioè alla produzione dell'acciaio, rispettivamente nei forni Martin e nei convertitori Thomas e distinte nella tariffa doganale con la voce 73.01-B-I, contenenti in peso non oltre lo 0,50 per cento di fosforo ma più dell'1,50 per cento e fino al 6 per cento di manganese (oltre tale percentuale trattasi di ghisa specolare o di ferro manganese); e con la voce 73.01-C-I, contenenti dallo 0,50 al 15 per cento di fosforo, ma non oltre l'1 per cento di silicio.

Specificamente escluse dal nuovo regime daziario sono, fra le ghise ematiti, quelle ottenute con carbone di legna, non prodotte in alcuno dei Paesi della C.E.C.A. ed importate prevalentemente dalla Svezia o dall'Australia. Trattasi di una ghisa pregiata particolarmente malleabile e di notevole purezza (con un contenuto in manganese inferiore all'1,50 per cento, ma con meno dello 0,7 per mille di fosforo e con meno dello 0,2 per mille di zolfo).

Per altro verso, dalla citata nota legale 1^a premessa al Capitolo 73 della tariffa deriva che sono esclusi dai tipi di ghisa menzionati nel decreto-legge i prodotti ferrosi che, pur contenendo una percentuale superiore all'1,9 per cento di carbonio, come specificato per le ghise, presentano le caratteristiche dell'acciaio (cosiddetto « acciaio indeformabile ») e pertanto rientrano sotto le voci doganali relative ai vari tipi di acciaio, secondo le specifiche classificazioni.

Escluse, infine, dall'applicazione della nuova misura doganale risultano tutte le « ghise non nominate » comprese nella voce doganale 73.01-D, quelle cioè che nella loro composizione in peso, oltre alle percentuali in carbonio, manganese, fosforo e silicio spe-

cificate a proposito delle ghise speculari, delle ghise ematiti e delle ghise fosforose, contengano cromo (dallo 0,20 per cento al 30 per cento), nichelio (dallo 0,30 per cento al 10 per cento), rame (dallo 0,30 per cento al 10 per cento), tungsteno (dallo 0,10 per cento al 4 per cento), oppure alluminio, titanio, vanadio, molibdeno (in percentuali comprese fra lo 0,10 per cento e il 10 per cento), od anche altri elementi minori come boro, magnesio, cerio, calcio, selenio, tellurio, eccetera, in relazione ad una gamma vastissima di utilizzazioni tecniche.

Il relatore ha ritenuto opportuno di porre in evidenza la differenza fra le ghise da fonderia oggetto del decreto-legge 18 marzo 1964, n. 94, e quelle escluse allo scopo di precisare più chiaramente nel vasto quadro della produzione globale siderurgica italiana a quali prodotti effettivamente si riferisce il predetto decreto-legge n. 94, in modo da limitare a questi la discussione sugli effetti economici che derivano da detto provvedimento legislativo.

2) Presupposti e conseguenze del nuovo onere doganale

La Raccomandazione adottata dall'Alta Autorità della C.E.C.A. e le misure di salvaguardia prescritte ai Paesi membri nei confronti delle importazioni di ghisa da fonderia da Paesi terzi trovano una indiscutibile giustificazione nei dati relativi al commercio ed alla produzione di tali prodotti negli ultimi anni, quali possono ricavarsi in particolare dalle statistiche pubblicate dallo stesso Istituto statistico delle Comunità europee, nel bollettino « Siderurgia » n. 1 del 1964. Premesso che è comunque necessaria una attenta valutazione di tali dati per quanto riguarda specificamente la particolare posizione dell'industria siderurgica italiana di fronte a tutto il complesso problema, è evidente che le importazioni di ghisa da fonderia dai Paesi terzi nell'ambito della C.E.C.A. hanno assunto dimensioni tali da incidere negativamente — come appare chiaramente dalle statistiche — sulla produzione nell'ambito della Comunità; ed è innegabile che lo squilibrio economico che ne deriva legittima

l'applicazione, richiamata nella Raccomandazione 1.64 dell'Alta Autorità, dall'articolo XIX dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (G.A.T.T.) Nella stessa Raccomandazione si sottolineano l'avvenuta chiusura di talune imprese produttive di ghisa, i pericoli per le possibilità di sviluppo in tale settore e per il miglioramento della produttività, nonché le minacce che ne derivano alla stabilità dell'occupazione operaia, in talune regioni della Comunità.

Prendendo in considerazione l'intera area comunitaria, risulta che negli ultimi tre anni ad un sensibile aumento delle importazioni di ghisa da fonderia dai Paesi terzi ha fatto riscontro un altrettanto sensibile calo nella produzione comunitaria. Contro una importazione complessiva dai Paesi terzi di 600.347 tonnellate nel 1961; 637.192 tonnellate nel 1962 e 593.592 tonnellate nei primi 9 mesi del 1963, la produzione è scesa da 3.073.586 tonnellate nel 1961 a 3.060.624 tonnellate nel 1962 ed a 2.149.242 tonnellate nei primi nove mesi del 1963. Nello stesso periodo di tempo, il rapporto percentuale fra le importazioni e la produzione nell'ambito della Comunità è salito dal 19,53 per cento nel 1961 al 20,82 per cento nel 1962, al 27,62 per cento nei primi 9 mesi del 1963.

Ancor più significativo è il dato relativo al collocamento della produzione in ghisa da fonderia dei Paesi della Comunità nell'ambito della stessa C.E.C.A.; esso è sceso da 1.765.329 tonnellate nel 1961, a 1.726.117 tonnellate nel 1962, a 1.246.749 tonnellate nei primi 9 mesi del 1963; rispetto a tale collocamento interno, il volume delle importazioni dai Paesi terzi è salito, in percentuale, dal 32,18 per cento del 1961, al 36,91 per cento del 1962, al 47,61 per cento dei primi 9 mesi del 1963.

All'origine di tale fenomeno è chiaramente da individuarsi il notevole divario dei prezzi per le ghise provenienti dai Paesi terzi, prezzi che, pur variando dall'uno all'altro Paese della Comunità, risultano sempre inferiori a quelli delle ghise prodotte nella Comunità stessa, malgrado l'incidenza dei dazi doganali finora vigenti e malgrado talune riduzioni dei costi conseguite negli ultimi anni dai produttori dell'area della C.E.C.A.

LEGISLATURA IV - 1963-64 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

A) IMPORTAZIONI DI GHISE EMATITI DA FONDERIA

Paesi della C.E.C.A.	1963 - 1° SEMESTRE				
	1961	1962	Per ghisa proveniente da Paesi terzi (tra parentesi con l'incidenza degli oneri doganali)	Per ghisa proveniente dai Paesi della C.E.C.A.	Per ghisa proveniente da Paesi terzi (tra parentesi con l'incidenza degli oneri doganali)
Italia	61,38	57,86	50,63 (53,16)	51,94	45,26 (47,52) 6,68
Germania	64,71	62,15	56,57 (58,27)	58,70	54,38 (56,01) 4,32
Francia	65,18	66,36	55,43 (57,63)	65,44	52,13 (54,22) 13,31
Belgio e Lussemburgo	62,77	60,07	54,19 (55,82)	54,89	50,49 (52,00) 4,40
Olanda	67,42	66,52	58,69 (60,45)	69,05	49,90 (51,40) 19,15
C.E.C.A.	62,66	59,67	53,17 —	55,33	48,87 — 6,46

B) IMPORTAZIONI DI GHISE FOSFOROSE DA FONDERIA	
Paesi della C.E.C.A.	1963 - 1° SEMESTRE
Italia	61,38
Germania	59,14
Francia	59,51
Belgio e Lussemburgo	60,08
Olanda	59,71
C.E.C.A.	57,42

LEGISLATURA IV - 1963-64 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

La tabella sopra indicata precisa, per i due tipi di ghisa da fonderia che qui interessano, i prezzi medi, in dollari per tonnellata, per ciascuno dei Paesi della C.E.C.A., sia per le ghise provenienti dall'ambito comunitario, sia per quelle provenienti da Paesi terzi. Per queste ultime, accanto al dato relativo al prezzo franco frontiera non sdoganato, è specificato il prezzo comprensivo degli oneri doganali finora vigenti, che per l'Italia ammontavano al 5 per cento del valore, per la Francia al 4 per cento, e al 3 per cento per il Belgio, il Lussemburgo e l'Olanda.

Esaminando i dati relativi al 1° semestre del 1963, osserviamo che la differenza fra il prezzo della ghisa prodotta nell'ambito della C.E.C.A. e il prezzo (al netto dell'incidenza doganale) di quella importata da Paesi terzi oscilla in misura notevole da un Paese all'altro della Comunità, in conseguenza di particolari fattori geografici e commerciali. Per le ghise ematiti, tale differenza è, per l'Italia, di 6,68 dollari per tonnellata (la più vicina alla media della C.E.C.A. che è di 6,46 dollari per tonnellata); per la Germania, di 4,32 dollari; per la Francia, di 13,31 dollari; per il Belgio e Lus-

semburgo, di 4,40 dollari; per l'Olanda, di 19,15 dollari. Per le ghise fosforose, la differenza è di dollari 11,70 per l'Italia (media della C.E.C.A., dollari 10,78 la tonnellata); dollari 9,48 per la Germania; dollari 10,20 per il Belgio e Lussemburgo; dollari 6,66 per l'Olanda.

Altro elemento di rilievo deriva dalla constatazione che i prezzi delle ghise provenienti dai Paesi terzi tendono a diminuire in progressione maggiore di quanto, in generale, non diminuiscano i prezzi dei prodotti dell'area della C.E.C.A.

Da questi dati è possibile effettuare una prima, orientativa previsione sull'incidenza della « riscossione minima » di 7 unità di conto per tonnellata. Ricordato che tale unità di conto può, grosso modo, ragguagliarsi al valore del dollaro, e ricordato altresì che i prezzi della precedente tabella sono appunto espressi in dollaro/tonnellata, possiamo, dalla tabella che segue, constatare l'efficacia perequativa dell'inasprimento daziario, riferendoci teoricamente ai prezzi medi del 1° trimestre 1963.

1963 — 7 UNITA' DI CONTO - 7 DOLLARI GRAVANTI PER OGNI TONNELLATA

Paesi della C.E.C.A.	Ghise ematiti da fonderia		Ghise fosforose da fonderia	
	Prezzi per ghisa prov. dalla C.E.C.A.	Prezzi per ghisa proveniente da Paesi terzi + 7 U.C. e differenza	C.E.C.A.	Terzi
Italia	51,94	52,26 (+ 0,32)	53,76	49,06 (— 4,70)
Germania	58,70	61,38 (+ 2,68)	55,78	52,30 (— 3,48)
Francia	65,44	59,13 (— 6,31)	57,46	— —
Belgio e Lussemburgo	54,89	57,49 (+ 2,60)	52,11	48,91 (— 3,20)
Olanda	69,05	56,90 (—12,15)	51,68	52,02 (+ 0,34)
C.E.C.A.	55,33	55,87 (+ 0,54)	55,02	52,14 (— 2,88)

Dalla tabella sopra riportata due dati, per il momento, possono essere sottolineati, e cioè che per l'industria italiana il costo della ghisa da fonderia sarà fra i più bassi, sia che si rifornisca da Paesi della C.E.C.A., sia che si rifornisca da Paesi terzi, anche dopo l'introduzione della nuova misura doganale; ed in particolare, per quanto riguarda le ghise fosforose da fonderia, la differenza fra i prezzi per importazioni da Paesi della C.E.C.A. e quelli praticati da Paesi terzi resterà considerevole, fra le più alte in paragone agli altri Stati membri della C.E.C.A.

Con il richiamo ad alcuni dati più significativi, è opportuno esaminare quali siano, per l'economia italiana, le ripercussioni delle misure di salvaguardia prescritte dall'Alta Autorità della C.E.C.A. in relazione alla particolare situazione del nostro Paese, singolare rispetto a quella degli altri Stati membri della Comunità. Va rilevato, che, in conseguenza della scarsa produzione mineraria, l'Italia è *fortemente debitrice* al mercato estero per tutto il settore delle ghise grezze, con una bilancia commerciale che è fortemente negativa sia per le ghise stesse, sia per gli acciai (lingotti e semi-prodotti), tutta la produzione siderurgica essendo destinata alle industrie meccaniche. La parte di tale produzione esportata non supera le 3.000 tonnellate di ghisa grezza, prevalentemente venduta nei Paesi africani, e si aggira attorno alle 100.000 tonnellate di acciai in lingotti e semi-prodotti destinate prevalentemente alla Svizzera e all'Argentina (contro un volume di importazione, per tali acciai, 4 volte superiore).

L'Italia è quindi nell'ambito della C.E.C.A. l'unico Paese che non esporti ghisa grezza di alcun genere; nello stesso tempo è il solo Paese della C.E.C.A. nel quale la produzione della ghisa è in continuo aumento, sia in termini assoluti, che in termini relativi (per quanto riguarda il rapporto fra la produzione di ghisa e la produzione dell'acciaio), mentre nei singoli Stati membri e nella C.E.C.A. nel suo complesso, tale produzione (appunto per la concorrenza derivante dalle importazioni dei Paesi terzi) è in relativa diminuzione rispetto al compless-

so della produzione siderurgica, ed è in diminuzione ancor più significativa rispetto alle produzioni massime possibili, calcolate nelle statistiche della Comunità europea.

In particolare, la produzione italiana di ghisa grezza è salita da 1.143.000 tonnellate del 1952, a 1.935.000 tonnellate del 1956, superando 3.092.000 tonnellate nel 1961 e raggiungendo 3.772.000 tonnellate nel 1963. In rapporto alla produzione dell'acciaio, la produzione della ghisa grezza è passata da un valore del 32,3 per cento nel 1952, al 32,8 per cento nel 1956, al 33,9 per cento nel 1961, al 37 per cento nel 1963. Nello stesso tempo, la produzione dei Paesi della C.E.C.A. nel suo complesso, pur passando da 34.738.000 tonnellate nel 1952, a 53.204.000 tonnellate nel 1963, scendeva, in termini percentuali, rispetto alla produzione dell'acciaio, dall'82,9 per cento del 1952 al 72,6 per cento nel 1963.

In relazione alle produzioni massime possibili, la produzione effettiva di ghisa grezza in Italia è scesa dal 97,7 per cento del 1956 all'89,5 per cento del 1963; ma nello stesso periodo tale rapporto, per l'area della C.E.C.A. nel suo complesso, scendeva dal 96 per cento all'80,1 per cento (in Germania dal 97,1 per cento al 74,7 per cento, in Francia dal 94,1 per cento all'81,4 per cento) sì che il ritmo della produzione italiana restava il più elevato in Europa dopo quello riscontrato in Olanda (93,6 per cento della produzione massima possibile). Nell'ambito della produzione della ghisa grezza, in tutta l'area comunitaria le ghise da fonderia hanno registrato (come in principio esposto con dati sintetici) la più significativa flessione. Ghise ematiti e ghise fosforose da fonderia, che nel 1954 rappresentavano, nell'area della C.E.C.A., rispettivamente il 5 per cento e il 3,3 per cento della produzione di ghisa, sono scese, nel 1962, al 2,5 per cento e al 3,2 per cento. Per l'Italia la produzione è scesa dal 4 per cento e dall'8,9 per cento del 1954 all'1,6 per cento e al 4 per cento del 1962 (dopo che la produzione delle ghise fosforose da fonderia aveva toccato, nel 1958, il 10 per cento della produzione totale).

Se dalle cifre avanti esposte risulta che la produzione delle ghise da fonderia rappresenta comunque una parte di limitata importanza rispetto alle ghise da raffinazione e alle altre ghise grezze, va però rilevato che le flessioni percentuali denunciate in tali dati, relativi sia all'Italia sia ai paesi della C.E.C.A. nel loro complesso, se inquadrati nella generale flessione della produzione delle ghise grezze, denunciano la possibilità di crisi di tale specifico settore, sì che anche per la produzione italiana le disposte misure di salvaguardia si rilevano opportune ed adeguate. D'altro canto lo stesso volume delle importazioni di ghise da fonderia, sia dai paesi della C.E.C.A. che dai paesi terzi, dimostra le possibilità di espansione produttiva di tale settore dell'industria siderurgica italiana. Su un totale di 852.000 tonnellate di ghisa importata dall'Italia nel 1962, per ben 525.000 tonnellate si trattava di ghise da fonderia e di queste, contro 228.000 tonnellate ricevute dai paesi della C.E.C.A., ben 297.000 tonnellate sono state importate da paesi terzi. Altro dato statistico da tenere presente è che, sulle 442.000 tonnellate complessive di ghisa grezza importate da paesi terzi, 276.000 tonnellate provenivano da paesi dell'Europa orientale (228.000 tonnellate dalla sola Unione Sovietica).

Sempre per quanto riguarda il 1962 (anno per il quale i dati risultano più completi) è da rilevare che, per quanto riguarda la ghisa da fonderia, le 297.000 tonnellate importate in Italia da paesi terzi rappresentano una elevatissima percentuale sulle 681.000 tonnellate importate da tutti i paesi della C.E.C.A. nel loro complesso. Per l'Italia il problema del commercio estero della ghisa riveste una importanza diversa che per gli altri paesi della C.E.C.A.; il valore delle importazioni rispetto al valore della produzione (che per la C.E.C.A. è passato dal 2,3 per cento del 1954 al 4,2 per cento nel 1962 ed ammontava, per il 3° trimestre 1963, al 4,7 per cento) per quanto riguarda l'Italia è salito dal 17,5 per cento del 1954, al 30 per cento nel 1961, al 23,8 per cento nel 1962, al 27,2 per cento nel 3° trimestre del 1963 (ripartendosi nel 14,1 per cento per l'importazione dall'area della C.E.C.A., nel 13,1 per cento per l'importazione dai paesi terzi).

Quest'ultime considerazioni richiamano l'attenzione sulle ripercussioni che la nuova misura doganale potrà avere sul commercio estero italiano, in particolare con i paesi dell'oriente europeo. La rilevanza di tale problema apparirà evidente se si considera da un lato il valore assoluto delle importazioni delle ghise da fonderia da parte dell'Italia, e dall'altra la crescente importanza, assoluta e percentuale, delle importazioni da tali paesi da parte dei membri della C.E.C.A. Se nel 1954 tali importazioni non superavano il 25,9 per cento su 300.000 tonnellate (pari a 77.700 tonnellate circa), nel 1962 hanno raggiunto il 54,7 per cento su 1.185.000 tonnellate complessive (pari ad oltre 648.000 tonnellate).

Se quindi le adottate misure di salvaguardia comportano un indubbio beneficio per l'espansione della produzione italiana di ghise da fonderia, nel quadro di un potenziamento industriale che, per merito delle aziende I.R.I., tende ad accrescere la produzione italiana fino a coprire, con 5 milioni di tonnellate, l'intero fabbisogno interno, è compito del Governo, ed in particolare del Ministero del commercio con l'estero, far sì che le nuove limitazioni doganali non creino remore all'espansione degli scambi commerciali con i Paesi dell'Oriente europeo, scambi che l'Italia resta interessata ad incrementare, e ciò anche se, come è evidente, le misure disposte dall'Alta Autorità della C.E.C.A. comportino una limitazione nelle possibilità di esportazione di prodotti da fonderia da parte dei paesi orientali.

Esula dal compito della relazione soffermarsi sulle misure più adeguate per evitare, dal decreto-legge in questione, ripercussioni negative in tale settore; va ricordato peraltro che si tratta di misure temporanee, e che in un periodo ragionevole di tempo le imprese siderurgiche della Comunità adatteranno l'organizzazione del processo produttivo ai costi e quindi ai prezzi praticati oggi dai Paesi terzi. Va inoltre sottolineato quanto risulta dalle statistiche prima illustrate, e cioè che la « riscossione minima » nella misura stabilita dall'Alta Autorità (corrispondente ai dazi doganali vigenti nel Regno Unito per gli stessi prodotti) non incide eccessivamente sulle possibilità di ma-

LEGISLATURA IV - 1963-64 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

novra del commercio estero italiano — anche nell'adempimento scrupoloso dei limiti derivanti dal Trattato della C.E.C.A. — se si considera che, pur con tali limiti e con i nuovi oneri, il prezzo medio dei prodotti provenienti dai paesi non membri della C.E.C.A. non sarà di molto superiore per quanto riguarda le ghise ematiti, e resterà ancora più conveniente per quanto riguarda

le ghise fosforose (ed anzi all'importatore italiano in misura maggiore) rispetto ai corrispondenti prodotti provenienti dall'area della C.E.C.A.

Per le sopraindicate considerazioni si ritiene che si possa accogliere favorevolmente la richiesta della conversione in legge del decreto 18 marzo 1964, n. 94.

MARIOTTI, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE*Articolo unico.*

È convertito in legge il decreto-legge 18 marzo 1964, n. 94, recante modificazioni temporanee al regime daziario delle ghise da fonderia.